

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 12 DEL 10-07-20**  
-----

**OGGETTO: CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO  
232 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. PROVVEDIMENTI.**

-----  
L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

POMPEI MATTEO	P	MARZIALETTI VALERIA	P
GHEZZI VALERIANO	P	FURIANI MICHELE	P
CARASSAI VALENTINA	P	ANSELMI MASSIMILIANO	P
ABBATI PIER-NICOLA	A	ANSELMI GABRIELE	P
ANSELMI GIOVANNI	P	ANSELMI RAFFAELE	P
MECOZZI GIANNA	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[ 1] Presenti n.[ 10]  
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO  
COMUNALE  
Sig. ERCOLI PASQUALE  
Assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO  
SINDACO  
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la  
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto  
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei  
signori :

Il Sindaco procede ad una breve analisi della contabilità finanziaria, che rileva gli effetti degli eventi di gestione basati sul principio della competenza di entrate e spese, e della contabilità economica-patrimoniale, che ha la finalità di valutare i RICAVI derivanti dallo svolgimento di determinate attività che comportano il sostenimento di COSTI, e le variazioni nella CONSISTENZA PATRIMONIALE intervenute per effetto della gestione. Fatta questa premessa, propone al Consiglio di esentare il Comune di Monte San Martino, nell'ottica della semplificazione, dalla tenuta della contabilità economica – patrimoniale, avvalendosi di una precisa disposizione di legge che consente in modo permanente nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non avvalersene allegando al rendiconto di esercizio la semplice situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il quale è stata prevista, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'articolo 232 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal titolo "Contabilità economica -patrimoniale" per il quale:

- “1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.”;*

VISTO l'articolo 15-*quater* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è stato deciso il rinvio all'esercizio 2020 della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

VISTO l'articolo 57, *comma 2-ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, per il quale:

*«2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al primo periodo, le parole: "fino all'esercizio 2019" sono soppresse;*
- b) al secondo periodo, le parole da: "Gli enti locali" fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente»;*

VALUTATA l'opportunità, nell'ottica della semplificazione, di avvalersi della facoltà di non tenere in modo permanente la contabilità economico-patrimoniale, da affiancare a quella finanziaria;

CONSIDERATO che la competenza a deliberare sulla proposta in questione può ascrivere al Consiglio Comunale, per le attribuzioni dell'organo in materia di bilanci e di rendiconti;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTI i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 7 voti favorevoli, e 3 astenuti (*Anselmi Raffaele, Anselmi Massimiliano e Anselmi Gabriele*) su 11 Consiglieri assegnati, 10 presenti e 7 votanti, resi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa alla narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e quale motivazione di essa ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI AVVALERSI della facoltà di non tenere in modo permanente la contabilità economico-patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria.
3. DI ALLEGARE al Rendiconto del singolo esercizio di riferimento la sola situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. DI COMUNICARE i contenuti dell'atto al Revisore dei conti per quanto di competenza.

Inoltre,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:  
“4. *Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere*

*dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;*

CON 7 voti favorevoli, e 3 astenuti (*Anselmi Raffaele, Anselmi Massimiliano e Anselmi Gabriele*) su 11 Consiglieri assegnati, 10 presenti e votanti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE  
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
Prot. N. 2537

li, 24/07/2020

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, li 24/07/2020

Il Segretario  
ERCOLI PASQUALE

-----  
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 10/07/2020

- [ ] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune  
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE